Proposta di decisione del Consiglio recante approvazione a nome della Comunità europea dell'energia atomica (Euratom) della «Convenzione internazionale comune sulla sicurezza della gestione del combustibile esaurito e sulla sicurezza della gestione delle scorie radioattive»

(2002/C 51 E/06)

COM(2001) 520 final — 2001/0225(CNS)

(Presentata dalla Commissione il 15 ottobre 2001)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 101, secondo comma,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

(1) La Convenzione internazionale sulla sicurezza della gestione del combustibile esaurito e sulla sicurezza della gestione delle scorie radioattive è stata aperta alla firma dal 29 settembre 1997 fino alla sua entrata in vigore il 18 giugno 2001.

(2) La Convenzione è ora aperta all'adesione di organizzazioni regionali di integrazione o di altra natura, a condizione che ciascuna di tali organizzazione sia formata da Stati sovrani e abbia la competenza di negoziare, concludere ed applicare accordi internazionali in materie disciplinate dalla suddetta Convenzione, e la Comunità ha deciso di aderirvi.

(3) In considerazione delle missioni conferite alla Comunità dal Titolo secondo, Capo terzo «Protezione sanitaria» del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, è opportuno approvare l'adesione della Comunità europea dell'energia atomica alla Convenzione comune.

(4) Al momento dell'adesione alla presente Convenzione comune, la Comunità europea dell'energia atomica emetterà una riserva in relazione alla non conformità dell'articolo 12, paragrafo 1 della direttiva 92/3/Euratom del Consiglio, del 3 febbraio 1992, relativa alla sorveglianza ed al controllo delle spedizioni di residui radioattivi tra Stati membri e di quelle verso la Comunità [1] e fuori da essa con la previsione dell'articolo 27, paragrafo 1, lettera i) della Convenzione comune, la quale prescrive il consenso dello Stato di destinazione nell'ambito dei movimenti transfrontalieri.

(5) L'articolo 39, paragrafo 4 punto iii) di tale Convenzione fa obbligo alle suddette organizzazioni internazionali di comunicare al depositario una dichiarazione che indichi quali siano i suoi Stati membri, quali articoli della presente Convenzione le siano applicabili, nonché l'estensione delle sue competenze nel settore disciplinato da tali articoli,

DECIDE:

Articolo unico

1. È approvata l'adesione alla Convenzione internazionale comune sulla sicurezza della gestione del combustibile esaurito e sulla sicurezza della gestione delle scorie radioattive.

2. Il testo della Convenzione comune è allegato alla presente decisione.

3. Il testo della dichiarazione fatta dalla Comunità europea dell'energia atomica in applicazione dell'articolo 39, paragrafo 4, punto iii) della Convenzione internazionale comune sulla sicurezza della gestione del combustibile esaurito e sulla sicurezza della gestione delle scorie radioattive è allegato alla presente decisione.

[1] GU L 35 del 12.2.1992, pag. 4.

ALLEGATO

PROGETTO

dichiarazione della Comunità europea dell'energia atomica in applicazione dell'articolo 39, paragrafo 4, punto iii) della Convenzione internazionale comune sulla sicurezza della gestione del combustibile esaurito e sulla sicurezza della gestione delle scorie radioattive

Sono attualmente membri della Comunità europea dell'energia atomica i seguenti Stati: il Regno del Belgio, il Regno di Danimarca, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica ellenica, il Regno di Spagna, la Repubblica francese, l'Irlanda, la Repubblica italiana, il Granducato di Lussemburgo, il Regno dei Paesi Bassi, la Repubblica di Austria, la Repubblica portoghese, la Repubblica di Finlandia, il Regno di Svezia, il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord.

La Comunità dichiara che gli articoli da 1 a 16, l'articolo 18, l'articolo 19, l'articolo 21 e gli articoli da 24 a 44 della Convenzione comune sono ad essa applicabili.

La Comunità possiede competenze nei settori disciplinati dagli articoli da 4 a 16, dall'articolo 18, dall'articolo 19, dall'articolo 21 e dagli articoli da 24 a 28 della Convenzione comune, in virtù dell'articolo 2, lettera b) del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, nonché in virtù degli articoli pertinenti del Titolo secondo, Capo III intitolato «Protezione sanitaria», dello stesso trattato.